ORDINE CRONOLOGICO DELLE NOTIZIE SU VIA CASSIA 306

<u>12 dicembre 1985</u> – La S.p.A. "BASTOGI I.R.B.I.S." in qualità di proprietaria presenta istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 (1° condono edilizio) per opere abusive site in via Cassia Vecchia n. 306 che viene registrata al prot. n. 85/84687 e che è composta delle seguenti 8 sottosezioni:

- 1) sott. 001: mq. 65,00 di superficie utile residenziale (Foglio 225, particella 51, sub. 1);
- 2) sott. 002: mq. 84,00 di superficie utile destinata a magazzino (Foglio 225, particella 149);
- 3) sott. 003: mq. 216,00 di superficie utile destinata a magazzino (Foglio 225, 48, sub. 2);
- 4) sott. 004: mq. 228,00 di superficie utile destinata a magazzino (Foglio 225, particella 148);
- 5) sott. 005: mq. 302,00 di superficie utile destinata a magazzino (Foglio 225, particella 48, sub. 3);
- 6) sott. 006: mq. 46,00 di superficie utile destinata ad ufficio (Foglio 225, particella 51, sub. 2);
- 7) sott. 007: mq. 60,00 di superficie utile destinata a magazzino (Foglio 225, particella 50);
- 8) sott. 008: mq. 265,00 di superficie utile destinata a magazzino (Foglio 225, particella 49).

N.B. - Essendo stata presentata ai sensi della legge n. 47/1985, l'istanza ha riguardato abusi edilizi realizzati fino al 1 ottobre 1983.

<u>8 agosto 1985</u> – con la cosiddetta "legge Galasso" n. 431 vengono sottoposti a vincolo paesaggistico automatico ai sensi della legge n. 1497/1939 una serie di beni cosiddetti "diffusi", tra cui i corsi d'acqua per 150 metri da entrambe le sponde: viene così vincolato automaticamente anche il Fosso dell'Acqua Traversa.

Entro i 150 metri dalla sua sponda destra ricade lì'area all'altezza del civico n. 306 di via Cassia Vecchia.

<u>24 febbraio 1986</u> - Ai sensi della legge n. 431/1985, art. 1 lettera m) (zone di interesse archeologico) viene sottoposto a vincolo paesaggistico con Decreto Ministeriale il territorio del Parco di Veio entro cui ricade anche l'area all'altezza del civico n. 306 di via Cassia Vecchia.

<u>18 novembre 1986</u> – Ai sensi della legge n. 1497/1939 viene sottoposto a vincolo paesaggistico dalla Commissione Provinciale il territorio del Parco di Veio entro cui ricade anche l'area all'altezza del civico n. 306 di via Cassia Vecchia: il vincolo è stato poi ratificato con deliberazione delal Giunta Regionale n. 338 del 31 gennaio 1989.

<u>22 novembre 1988</u> – Con deliberazione n. 10018 la Giunta Regionale del Lazio adotta il Piano Territoriale Paesistico (in sigla PTP) n. 15/7 "Veio-Cesano, che destina l'area all'altezza del civico n. 306 di via Cassia Vecchia a zona di tutela orientata, sottozona TOb25.".

Ai sensi dell'art. 53 delle Norme del P.T.P. n. 15/7 la sottozona indicata con la sigla TOb è orientata alla riqualificazione dei sistemi idro-morfologico-vegetazionali ovvero delle valli modellate dai corsi d'acqua, come in tal caso il Fosso dell'Acqua Traversa.

Ai sensi della lettera b10 dell'art. 57, relativo alla sottozona TOb25 << nelle sottozone TOb25, TOb26 è fatto obbligo di bonificare l'area posta alla destra del fosso dell'Acqua Traversa, anche con rimodellamento del suolo, ... cui si aggiunge l'obbligo di alberare il margine lungo via Vilfredo Pareto e le zone edificate tra Cassia e Flaminia>>.

Ai sensi dell'art. 72 delle Norme del P.T.P. n. 15/7 , relative ai "Manufatti incompatibili con gli obiettivi di tutela", <<iin tutte ..le sottozone TO .. del presente PTP è incompatibile con il

raggiungimento degli obiettivi di tutela la conservazione di modi d'uso del suolo e di manufatti difformi ed in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti quali: ... l'attività ed i manufatti legati all'esercizio di rivendita e deposito; ... le attività ed i manufatti di tipo industriale e artigianale (capannoni, ed altro) ... Pertanto tali attività devono essere interdette, ed i manufatti devono essere demoliti, coll'obbligo di riportare le aree su cui gravano in condizione di poter supportare nuovamente la vegetazione naturale>>.

Ne deriva che i manufatti della S.p.A. "BASTOGI I.R.B.I.S." non avrebbero dovuto essere sanati.

<u>6 ottobre 1997</u> – Contestualmente alla legge regionale n. 29 viene istituito il Parco di Veio entro al cui perimetrazione provvisoria ricade l'area all'altezza del civico n. 306 di via Cassia Vecchia. In base alle sue "misure di salvaguardia" ogni progetto di trasformazione territoriale è subordinato al preventivo ed obbligatorio rilascio del "nulla osta" dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 29/1997.

20 luglio 2000 – Con atto di compravendita rep. n. 22046 racc. 3726 a Notaio dott. Falce Antonio la S.p.A. "BASTOGI I.R.B.I.S." vende la proprietà al civico n. 306 di via Cassia Vecchia alla S.r.I. "IMMOBILIARE CASSIA '87".

<u>10 novembre 2000</u> – Con nota prot. n. 181243 il sig. Gotti Andrea in qualità di amministratore unico della S.r.l. "IMMOBILIARE CASSIA '87" presenta per la 1° volta richiesta di procedura d'urgenza per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria.

23 luglio 2001 – Sempre a nome della S.r.l. "IMMOBILIARE CASSIA '87" il sig. Gotti Andrea presenta nuovamente richiesta di procedura d'urgenza relativamente alle 6 sottosezioni 002, 003, 004, 005, 007 e 008 e chiede la modifica a commerciale della loro originaria destinazione d'uso a magazzino sostenendo che tali immobili sono stati destinati dal 1989 per attività commerciale: la richiesta viene protocollata con il n. 101747.

Si tratta di una richiesta di riesame relativa al cambio di destinazione d'uso ad attività commerciale, con scorporo dell'istanza prot. n. 85/84687 presentata il 12.12.1985 dalla S.p.A. "BASTOGI I.R.B.I.S.".

N.B. – Nel frattempo è stato approvato il 2° condono edilizio con legge n. 724 del 23 dicembre 1994, il cui art. 39 consente di sanare opere abusive realizzate fino al 31 dicembre 1993, che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi: le domande andavano però presentate entro e non oltre il 31 marzo 1995.

Per tali motivi la S.r.l. "IMMOBILIARE CASSIA '87" ha dovuto presentare richiesta di riesame, non potendo presentare domanda di condono ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994 al di fuori del termine ultimo consentito del 31 marzo 1995 fissato per la presentazione delle domande.

18 luglio 2002 – Il settore archivio dichiara l'irreperibilità del fascicolo relativo alla richiesta di riesame.

<u>26 settembre 2002</u> - Con nota prot. n. 141855 la S.r.l. "IMMOBILIARE CASSIA '87" chiede la ricostruzione della pratica presentando copia dei modelli e dell'atto di compravendita.

<u>11 febbraio 2003</u> - A seguito della verifica istruttoria l'Ufficio P.U., vagliata la documentazione prodotta, respinge la richiesta di cambio di destinazione d'uso a commerciale degli immobili ed istruisce n. 8 sottoabusi con le superfici e le destinazioni originarie.

Con distinte note prot. n. 20799, 20801, 20803, 20805, 20806 e 20808 l'Ufficio comunica l'esito negativo dell'istruttoria alla S.p.A. "BASTOGI I.R.B.I.S." e non alla S.r.I. "IMMOBILIARE CASSIA '87" che aveva invece presentato la richiesta di riesame.

- <u>17 agosto 2004</u> Con nota prot. n. 117850 il Geometra Angelini presenta ulteriore documentazione con inclusa una perizia giurata nella quale dichiara l'anno 1988 come ultimazione dei cambi di destinazione d'uso in commerciale degli immobili: per un opportuno confronto va evidenziato che il 23 luglio 2001 per il tramite del sig. Gotti Andrea la S.r.l. "IMMOBILIARE CASSIA '87" aveva dichiarato che gli stessi immobili erano stati destinati ad attività commerciale dal 1989.
- 30 agosto 2004 Con note prot. n. 119431, 119432, 119433, 119434, 119435, 119436, 119437 e 119438 (poi notificate in data 23 settembre 2004) l'Ufficio P.U. conferma al'esito negativo del riesame e comunica che previa esplicita richiesta è possibile sanare tali abusi ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/94: a tal riguardo va messo in rilievo che le domande di condono andavano però presentate entro e non oltre il 31 marzo 1995.
- <u>14 ottobre 2004</u> L'Ufficio emette le lettere di notifica per il rilascio delle 8 concessioni con protocolli n. 134425, 134426, 134427, 134428, 134429, 134430, 134431 e 134432.
- **22 dicembre 2004** La S.r.l. "IMMOBILIARE CASSIA '87" viene fusa per incorporazione nella S.p.A. "ACQUA PIA ANTICA MARCIA", che subentra quindi nella proprietà dell'immobile al civico n. 306 di via Cassia Vecchia.
- <u>25 gennaio 2005</u> Con nota prot. n. 8062 il geometra Angelini presenta ulteriore documentazione confermando quanto dichiarato nella precedente perizia giurata, vale a dire l'anno 1988 come ultimazione dei cambi di destinazione d'uso in commerciale degli immobili.
- <u>2 febbraio 2005</u> Con note prot. n. 11326, 11327, 11328, 11329, 11330 ed 11331 l'Ufficio P.U. comunica di aver provveduto a sanare il cambio di destinazione d'uso ai sensi della legge n. 724/94 attribuendo il protocollo pratica n. 88536 del 15 ottobre 2004.
- <u>3 febbraio 2005</u> Con note prot. n. 11366, 11367, 11368, 11369, 11370 ed 11371 l'Ufficio P.U. emette le lettere di notifica per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria.
- N.B. Le suddette 6 lettere di notifica sono state abbinate alla pratica n. 0/88536, composta stavolta dalle seguenti 6 sottosezioni:
- 1) sot. 0: mq. 86 di superficie destinata ora a commerciale (Foglio 225, particella 149), rispetto ai mq. 84 della sottosezione 002 (con quindi 2 mq. in più);
- 2) sot. 1: mq. 214 di superficie destinata ora a commerciale (Foglio 225, 48, sub. 2), rispetto ai mq. 216 della sottosezione 003 (con quindi 2 mq. in meno);
- 3) sot. 2: mq. 245 di superficie destinata ora a commerciale (Foglio 225, particella 148), rispetto ai mq. 228 della sottosezione 004 (con quindi 17 mq. in più);

- 4) sot. 3: mq. 303 di superficie destinata ora a commerciale (Foglio 225, particella 48 sub 3), rispetto ai mq. 302 della sottosezione 005 (con quindi 1 mq. in più);
- 5) sot. 4: mq. 65 di superficie destinata ora a commerciale (Foglio 225, particella 50), rispetto ai mq. 60 della sottosezione 007 (con quindi 5 mq. in più);
- 6) sot. 5: mq. 268 di superficie destinata ora a commerciale (Foglio 225, particella 50), rispetto ai mq. 265 della sottosezione 008 (con quindi 3 mq. in più).

Oltre che a trasformare la destinazione d'uso da magazzino a commerciale, vengono indebitamente aumentate di 26 mq. le superfici dichiarate il 12.12.1985.

<u>7 settembre 2005</u> - La S.p.A. "ACQUA PIA ANTICA MARCIA" ritira le 2 concessioni edilizie in sanatoria n. 329010 e 329011 relative alla istanza prot. n. 85/84687 presentata il 12.12.2985, e specificatamente alle sottosezioni 001 e 006, che riguardavano entrambe la particella 51, suddivisa nei 65 mq. del sub. 1 destinato a superficie residenziale ed ai 46 mq. del sub. 2 destinato a superficie ad ufficio: le opere sono state sanate ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/1985.

25 luglio 2006 - La S.p.A. "ACQUA PIA ANTICA MARCIA" ritira anche le 6 concessioni edilizie in sanatoria n. 333503, 333504, 333505, 333506, 333507 e 333508 relative alla istanza prot. n. 85/84687 presentata il 12.12.2985, e specificatamente alle sottosezioni 002, 003, 004, 005, 007 e 008, che riguardavano rispettivamente le particelle 149 (di mq. 84, Fabbricato H), 48 sub 2 (di mq. 216, Fabbricato G), 148 (di mq. 228, Fabbricato F), 48 sub 3 (di mq. 302, Fabbricato A), 50 (di mq. 60, Fabbricato D) e 49 (di mq. 265, Fabbricato E), tutte destinate a magazzino. Le opere sono state sanate ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/1985.

<u>25 luglio 2007</u> – Con deliberazione n. 556 la Giunta Regionale del Lazio adotta il Piano Territoriale Paesistico Regionale (in sigla PTPTR) che destina l'area all'altezza del civico n. 306 di via Cassia Vecchia a "Paesaggio Naturale di Continuità" disciplinato dall'art. 23 delle Norme che al paragrafo 4 della Tavola B relativo all'*Uso produttivo, commerciale e terziario* consente solo la conservazione delle attività esistenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il risanamento conservativo.

<u>31 luglio 2007</u> – Con atto notarile rep. n. 124689 racc. n. 46659 la S.p.A. "ACQUA PIA ANTICA MARCIA" vende l'intera proprietà al civico n. 306 di via Cassia Vecchia alla S.p.A. "MERCANTILE LEASING" attiva nella locazione finanziaria (leasing) anche di immobili (uffici, immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale).

<u>12 novembre 2007</u> – Viene emanata la determinazione Dirigenziale n. 290 che dispone l'ammissibilità delle richieste di riesame e di rettifica per ragioni di ordine sostanziale solo se gli errori che si chiede di emendare sono stati compiuti dall'Amministrazione, non anche in presenza di dimenticanze dell'istante in sede di domanda di condono o di errori da costui commessi nella compilazione della domanda medesima ovvero discrasie ricavabili dall'esame della documentazione oggettiva prodotta.

<u>11 dicembre 2007</u> – Con nota prot. n. 205781 l'Avvocato Nicola Cinotti presenta istanza di urgentazione per il ritiro delle concessioni relative alla istanza prot. n. 88536 del 15.10.2004, secondo quanto prevederà poi anche l'Ordine di servizio n. 771 del 24 aprile 2008.

<u>16 giugno 2008</u> – Durante la verifica istruttoria dell'istanza prot. n. 88536 del 15.10.2004, nella compilazione del verbale di collaudo l'Ufficio Tecnico del Comune di Roma dichiara che non sussistono i presupposti per il rilascio delle concessioni con destinazioni d'uso ad attività commerciale.

Anno 2008 – Con raccomandata R.R. trasmessa al Procuratore Speciale della S.p.A. "MERCANTILE LEASING", sig. Giovanni Doninelli, il Direttore dell'Ufficio Condono Edilizio dott. Paolo Cafaggi comunica il preavviso di rigetto dell'istanza di condono prot. n. 88536/00, generata dallo scorporo dell'istanza prot. n. 85/84867 relativamente ad alcune anomalie riscontrate nella richiesta di riesame prot. n. 101747 del 23.7.2001.

Dal momento che per la costruzione degli stessi manufatti sono state già rilasciate in data 25.7.2006 le concessioni edilizie in sanatoria ad uso magazzino n. 333503, 333504, 333505, 333506, 333507 e 333508, la richiesta di riesame rappresenta una vera e propria domanda di condono *ex novo*.

La documentazione esibita non è probante a dimostrare che nei locali oggetto della sanatoria si svolgesse attività commerciale dalla data del 1988 e pertanto non si ritiene legittimo lo scorporo, nemmeno in forza del comma 10 bis dell'art. 39 della legge n. 724/1994, ai sensi del quale "per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30.06.1987 sulle quali il Sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31.03.1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge": tale condizione non sussiste e pertanto la documentazione prodotta relativamente al cambio di destinazione d'uso in commerciale è da considerarsi una vera e propria domanda di condono presentata "fuori termine perentorio" ai sensi del 4° comma dell'art. 39 della legge n. 724/1994.

<u>8 luglio 2008</u> – Con note prot. n. 54607, 54608, 54609, 54610, 54611 e 54612, ricevute il 25 agosto 2008, la S.p.A. "GEMMA" (società partecipata che ha gestito i condoni edilizi del Comune di Roma fino al 3 giugno 2010, prima di essere chiusa perché messa sotto accusa dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta) richiede documentazione utile al prosieguo dell'istruttoria.

<u>14 ottobre 2008</u> – Con nota prot. n. 72837 il tecnico incaricato, sig. Giustini Massimiliano, presenta ulteriore documentazione a dimostrazione dell'avvenuta attività commerciale nei locali oggetto di sanatoria dal 1988.

<u>Ottobre-Novembre 2008</u> – Il sig. Allia Fabrizio Giuseppe è responsabile del servizio protocolloarchivo dell'Ufficio condono edilizio.

<u>9 dicembre 2009</u> - Con deliberazione n . 32 il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio adotta il Piano di Assetto del Parco di Veio con 3 soli voti favorevoli ed il voto contrario del Vicepresidente arch. Enrico Pane. Destina l'area all'altezza del civico n. 306 di via Cassia Vecchia a sottozona D3 edificabile in consapevole difformità dal PTPR.

Il Piano di Assetto così come adottato viene indebitamente pubblicato sul sito dell'Ente Parco di Veio, innescando fenomeni di speculazione edilizia: molte delle aree rese edificabili vengono messe in vendita.

- <u>15 dicembre 2009</u> Vengono rilasciati alla S.p.A. "MERCANTILE LEASING" i seguenti titoli abilitativi in sanatoria per costruzioni tutte con destinazione commerciale:
- 1) n. 342019: mq. 86 (Foglio 225, particella 149) per il quale è stata rilasciata nel 2005 la concessione edilizia n. 333503 per una superficie di mq. 84 ad uso magazzino;
- 2) n. 342020: mq. 214 (Foglio 225, particella 48 sub 2) per il quale è stata rilasciata nel 2005 la concessione edilizia n. 333504 per una superficie di mq. 216 ad uso magazzino;
- 3) n.342021: mq. 245 (Foglio 225, particella 148) per il quale è stata rilasciata nel 2005 la concessione edilizia n. 333505 per una superficie di mq. 228 ad uso magazzino;
- 4) n. 3422022: mq. 303 (Foglio 225, particella 48, sub 3) per il quale è stata rilasciata nel 2005 la concessione edilizia n. 333506 per una superficie di mq. 302ad uso magazzino;
- 5) n. 3422023: mq. 65 (Foglio 225, particella 50) per il quale è stata rilasciata nel 2005 la concessione edilizia n. 333507 per una superficie di mq. 60 ad uso magazzino;
- 6) n. 3422024: mq. 268 (Foglio 225, particella 49) per il quale è stata rilasciata nel 2005 la concessione edilizia n. 333507 per una superficie di mq. 265 ad uso magazzino.

In tutte e 6 le concessioni edilizie in sanatoria viene dichiarato che la domanda presentata dalla S.p.A. "BASTOGI I.R.B.I.S." è stata registrata il 12 dicembre 1985 ma al numero di protocollo UCE 0/88536/0 (e non 85/84687), per cui viene sanata ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/1985 (che consente di sanare abusi edilizi realizzati entro e non oltre il 1 ottobre 1983) una destinazione d'uso commerciale che è stata per 3 volte dichiarata realizzata nel 1988-1989 e che andava quindi sanata caso mai con la legge n. 724/1994, che consente di sanare abusi edilizi realizzati entro e non oltre il 31.12.1993.

Il responsabile del front-office segnala al sig. Allia Fabrizio Giuseppe una anomalia riferente alla pratica 88536/85, costituita da 19 fogli numerati.

Sembra che le concessioni in sanatoria n. 342919 e 342024 siano state poi poste sotto sequestro dal P.M. Roberto Felici (verbale del sequestro prot. 178/09, Procedimento Penale 60496/09).

Sulle anomalie è stata disposta una inchiesta penale (procedimento n. 84369/09 K.R.G.).

<u>Aprile 2010</u> – In Via Cassia Antica ai lati del cancello del numero 306 appaiono due striscioni che recitano così: Sima Gestioni Immobiliari vende complesso Commerciale di 1350 mq con 6000 metri quadri di parcheggio. La Sima Gestioni Immobiliari (sito <u>www.simagest.com</u>) subito dopo l'adozione del Piano di Assetto reclamizza una vendita a 9.800.000,000 € (pari a circa 5.000 €/mq.).

<u>30 giugno 2010</u> – La S.r.l. "AUTOCENTRI BALDUINA", che ha acquistato l'area, redige la relazione tecnica-illustrativa del progetto di risanamento conservativo e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, si cui richiede il rilascio del nulla osta all'Ente Parco di Veio.

27 Gennaio 2011 – La AssoCommercio RomaNord, forte della rappresentanza di oltre 80 esercizi commerciali tra Vignaclara e Ponte Milvio, invia una richiesta di accesso agli atti all'Ente Parco di Veio sulle effettive richieste presentate dai proprietari dei terreni al civico 306 per la realizzazione del complesso commerciale ipotizzato dagli striscioni apparsi.

<u>8 marzo 2011</u> - Per analizzare la documentazione sulle diverse concessioni in sanatoria concesse all'unico proprietario del terreno in questione, lo stesso gruppo di commercianti e cittadini di zona coordinati da AssoCommercio RomaNord fa istanza di accesso anche agli atti all'Ufficio Condono

Edilizio del Comune di Roma. Ma il Comune dà parere negativo negando l'accesso alla documentazione richiesta adducendo la carenza di interesse in quanto i richiedenti non erano confinanti o frontisti con le particelle catastali interessate.

La AssoCommercio RomaNord fa ricorso al TAR del Lazio.

<u>1 settembre 2011</u> - A fine mandato, l'allora Direttore dell'Ente Parco di Veio Salvatore Codispoti a seguito di ben 8 concessioni in sanatoria di restauro conservativo e di ulteriori 6 concessioni in sanatoria per mutazione e della destinazione d'uso da magazzino a commerciale, tutte rilasciate dall'Ufficio Condono del Comune di Roma, rilascia il Nulla Osta.

<u>1 settembre 2011</u> – La Commissione Trasparenza del XX Municipio presieduta allora dal Consigliere Pica e dal Vice Presidente Consigliere Antonini indice una audizione avente per oggetto le "Gravi presunte irregolarità civico Cassia 306. Richiesta urgente di audizione in Commissione Ambiente" a cui vengono convocati anche Roberto Carlino Presidente della V commissione Ambiente Regione Lazio e Massimo Pezzella Commissario straordinario del'Ente Parco Regionale del Parco di Veio , che non si sono però presentati per chiarire un argomento così delicato e importante.

<u>8 novembre 2011</u> – La Seconda Sezione Bis del TAR del Lazio con sentenza n. 8601 accoglie il ricorso della AssoCommercio RomaNord contro il diniego del Comune di Roma all'accesso agli atti. La sentenza viene impugnata preso il Consiglio di Stato dalla S.r.l. "AUTOCEBTRI BALDUINA" con ricorso n. 10166/2011.

21 febbraio 2012 - Il Consiglio di Stato chiamato a giudicare su ricorso presentato dai proprietari del terreno in questione che non ritenevano corretta la sentenza del TAR che dava accesso agli atti ai commercianti di zona, conferma la sentenza del TAR e concede l'accesso agli atti in quanto ritiene il tessuto commerciale di quartiere come elemento primario da tutelare per l'interesse legittimo alla sopravvivenza delle proprie aziende.

<u>7 giugno 2012</u> – Con nota VAS prot. n. 4 il dott. arch. Rodolfo Bosi chiede all'Ente Parco di Veio l'annullamento del nulla osta rilasciato il 1.9.2011 evidenziandone i vizi di legittimità.

<u>12 giugno 2012</u> – Gli avvocati Tommaso Pietrocarlo e Marco Paoletti sottopongono al dott. Rodolfo Bosi una serie di 4 quesiti a cui è stata data puntuale risposta il 12 giugno 2012.

<u>12 settembre 2012</u> - Con messaggio di posta elettronica certificata trasmesso all'Ente Parco di Veio alle ore 19,35 del 12.9.2012 il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha lamentato che a distanza di ormai 3 mesi non era stato dato nessun seguito alla sue istanza del 7.6.2012, nemmeno di tipo formale e dilatorio, in totale spregio dello stesso Regolamento dell'Ente Parco che all'art. 4 prescrive l'obbligo di concludere il procedimento entro e non oltre 90 giorni.

<u>8 novembre 2012</u> - Con un messaggio sempre di posta elettronica certificata trasmesso alle ore 16,19 dell'8 novembre 2012 il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha dovuto inoltrare il seguente ulteriore sollecito: << A fronte della recidiva violazione anche del proprio Regolamento, mi vedo costretto a sollecitare in modo ultimativo questo Ente per sapere almeno le ragioni che non hanno consentito

fino ad ora di dare nemmeno una risposta interlocutoria ad una istanza: differentemente, nel comportamento di questo Ente si potrebbero ravvisare delle omissioni di atti dovuti d'ufficio che si chiederanno di accertare nelle sedi ritenute più opportune".

<u>5 dicembre 201</u>2 – Con nota raccomandata con ricevuta di ritorno prot. Ente Parco di Veio n. 3563 del 5 dicembre 2012, riferita ad una non meglio precisata "richiesta di informazioni", l'arch. Alberto Anzellotti "rappresenta" al dott. Arch. Rodolfo Bosi che può "avanzare richiesta motivata di accesso agli atti relativi al procedimento amministrativo in oggetto per i fini consentiti dalla legge".

<u>7 dicembre 2012</u> - Con nota VAS prot. n. 10 il dott. arch. Rodolfo Bosi si è visto costretto ad inoltrare per iscritto le ragioni di questa sue lettera ufficiale, "per lasciare agli atti testimonianza di come la gestione dell'Ente Parco di Veio venga messa in atto nel più totale spregio sia dei Regolamenti che della normativa vigente in materia" e "con la finalità dichiarata di evitare di dare a questo Spett.le Ente il pretesto di una ulteriore dilazione per ritardare il provvedimento di autotutela inutilmente sollecitato per ben due volte" ha inoltrato "formale richiesta di accesso ai sequenti documenti, ...:

- 1)richiesta di "parere" sulle 8 domande di sanatoria degli abusi edilizi realizzati nel terreno con accesso dal civico n. 306 di via Cassia Antica (se materialmente pervenuta);
- 2) "parere" dell'Ente Parco di Veio sulle suddette 8 domande di sanatoria (se espresso ed effettivamente rilasciato);
- 3) nota dell'Ente Parco di Veio di rigetto della domanda di rilascio di nulla osta da parte della S.r.l. "Autocentri Balduina" per mancanza dei "requisiti di legittimità";
- 4) nulla osta rilasciato dall'ente Parco di Veio in data 1 settembre 2011 per la realizzazione del progetto della S.r.l. "Autocentri Balduina".